

Ordinanza concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti

(OIET)

Fa fede soltanto la versione che sarà pubblicata ufficialmente

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 17 dicembre 2014² concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 15a capoverso 1, 15b capoverso 6, 15c capoverso 2 e 95 della legge federale del 20 dicembre 1957³ sulle ferrovie (Lferr);
visto l'articolo 14 capoverso 3 della legge del 25 settembre 2015⁴ sul trasporto di merci;
visto l'articolo 5 capoversi 1 e 2 della legge federale del 23 settembre 1953⁵ sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera;
visti gli articoli 25 capoversi 1 e 4, 26 capoverso 6 e 26a capoverso 1 della legge federale del 21 dicembre 1948⁶ sulla navigazione aerea (LNA);
in esecuzione del regolamento (UE) n. 996/2010⁷, del regolamento (UE) 2018/1139⁸ e della direttiva (UE) 2016/798⁹,

RS 742.161

² RS 742.161

³ RS 742.101

⁴ RS 742.41

⁵ RS 747.30

⁶ RS 748.0

⁷ Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

⁸ Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

⁹ Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione), nella versione vincolante per la Svizzera in virtù dell'allegato 1 all'Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Co-

Art. 20 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Il SISI esamina gli eventi imprevisti per i quali vi è l'obbligo di notifica al servizio notifiche, purché l'inchiesta abbia quale scopo la prevenzione di ulteriori eventi imprevisti o vi sia un obbligo in tal senso secondo accordi internazionali.

^{1bis} Decide, immediatamente e in ogni caso entro due mesi dalla ricezione della notifica concernente l'evento imprevisto, se aprire l'inchiesta, purché le informazioni necessarie a questo scopo siano disponibili.

Art. 47 cpv. 4^{bis}

^{4bis} Trasmette la bozza di rapporto finale per parere alle autorità estere competenti e ad altre persone e organizzazioni, se previsto da accordi internazionali.

Art. 48 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Rivolge raccomandazioni di sicurezza ad autorità estere, se previsto da accordi internazionali.

Art. 52 cpv. 4

⁴ Se è concesso un secondo termine, l'ufficio d'inchiesta decide se pubblicare, all'anniversario dell'evento imprevisto, un rapporto sullo stato dei lavori che espone i progressi dell'inchiesta e gli eventuali problemi di sicurezza. A tal fine tiene conto delle prescrizioni internazionali e della portata dell'evento imprevisto.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi